



COMUNE DI RHO

Allegato parte integrante
dell' deliberazione di C. C.
n. 56 del 1.4.NOV 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Bertazzoli

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
E DI IGIENE URBANA

SOMMARIO

<u>CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</u>	5
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI	5
ART. 3 - DEFINIZIONI VARIE	6
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	8
ART. 6 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO	9
ART. 7 - TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	9
ART. 8 - RIDUZIONE	9
<u>CAPITOLO II: NORME RELATIVE AI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI</u>	10
ART. 9 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI	10
ALTRE CONSIDERAZIONI SULL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI	10
<u>CAPITOLO III: NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</u>	11
ART. 10 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE	11
ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 12 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA	12
ART. 13 - ZONE DI SERVIZIO	13
ART. 14 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	13
ART. 15 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	14
<u>CAPITOLO IV: NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI</u>	15
ART. 16 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE RESIDUA	15
ART. 17 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CIMITERIALI	16
ART. 18 - RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO	16
ART. 19 - TRASPORTO	16
ART. 20 - SMALTIMENTO	16
ART. 21 - PESATE DEI RIFIUTI	17
<u>CAPITOLO V: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>	18
ART. 22 - FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	18
ART. 23 - FRAZIONI OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO	18
ART. 24 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA	19
ART. 25 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE	19
ART. 26 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA CARTA E CARTONE	19
ART. 27 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA IMBALLAGGI IN VETRO	20
ART. 28 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA PLASTICA, TETRAPAK E CONTENITORI IN METALLO	20
ART. 29 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI	21
NELLE ZONE INDUSTRIALI E NELLE ZONE DOVE SI RITIENE NECESSARIO E CONVENIENTE AI FINI DEL RECUPERO DEI MATERIALI STESSI PER LE QUALITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI VIENE EFFETTUATA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI CON SISTEMA A DOMICILIO CON FREQUENZA MINIMA DI UNA VOLTA ALLA SETTIMANA.	21
ART. 30 - RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	21

NELLE ZONE INDUSTRIALI E NELLE ZONE DOVE SI RITIENE NECESSARIO E CONVENIENTE AI FINI DEL RECUPERO DEI MATERIALI STESSI PER LE QUALITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI VIENE EFFETTUATA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI CON SISTEMA A DOMICILIO CON FREQUENZA MINIMA DI UNA VOLTA ALLA SETTIMANA.	21
ART. 30 - RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	21
ART. 31 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE	22
ART. 32 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA FARMACI, MEDICINALI E SIRINGHE	22
ART. 33 - RACCOLTA DEGLI OLI/GRASSI VEGETALI ED ANIMALI PRESSO LUOGHI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA	22
ART. 34 - FRAZIONI OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE PIATTAFORME ECOLOGICHE COMUNALI	23
ART. 35 - MODALITÀ DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEI CASSONETTI	23
ART. 36 - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DI IMBALLAGGIO	24
ART. 37 - RAPPORTI CON I CONSORZI	24
ART. 38 - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA	24
<u>CAPITOLO VI: NORME PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI</u>	25
ART. 39 - TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI	25
ART. 40 - PROVENIENZA DEI RIFIUTI CONFERIBILI E SOGGETTI UTILIZZATORI DELLA PIATTAFORMA	25
ART. 41 - MODALITÀ DI ACCESSO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	25
ART. 42 - ORARI DI APERTURA	26
ART. 43 - CONDIZIONI OPERATIVE: OBBLIGHI E DIVIETI	26
ART. 44 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA	27
ART. 45 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	28
ART. 46 - OBBLIGHI DEL GESTORE	28
ART. 47 - ORGANI E PERSONALE DI CONTROLLO	29
<u>CAPITOLO VII: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE</u>	30
ART. 48 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	30
ART. 49 - DIVIETO DI MISCELAZIONE	30
ART. 50 - DETENZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI NEI LUOGHI DI PRODUZIONE	30
ART. 51 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	30
ART. 52 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	31
<u>CAPITOLO VIII: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA</u>	32
ART. 53 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	32
ART. 54 - SPAZZAMENTO STRADALE MANUALE E MECCANICO	32
ART. 55 - LAVAGGIO STRADALE MECCANICO	32
ART. 56 - PULIZIA, LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI WC PUBBLICI	33
ART. 57 - SFALCIO E DISERBO STRADALE	33
ART. 58 - SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTARIFIUTI STRADALI	33
ART. 59 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	33
ART. 60 - PULIZIA DEI MERCATI E DELLE FIERE OCCASIONALI	33
ART. 61 - RIMOZIONE DELLE CAROGNE ANIMALI E RELATIVO SMALTIMENTO	34
ART. 62 - SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI E/O SPAZZAMENTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	34
ART. 63 - SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E/O DI SPAZZAMENTO NELLE AREE DI SOSTA TEMPORANEA	34
<u>CAPITOLO IX - OBBLIGHI E DIVIETI</u>	35

ART. 64 - DIVIETI	35
ART. 65 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	35
ART. 66 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	36
ART. 67 - PULIZIA DELLE AREE E DEI TERRENI	36
ART. 68 - VEGETAZIONE SPORGENTE SULLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO	36
ART. 69 - DISPOSIZIONI PER I PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI	37
ART. 70 - SGOMBERO NEVE	37
ART. 71 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	37
ART. 72 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI E/O ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E PRIVATE	38
<u>CAPITOLO X - NORME FINALI</u>	39
ART. 73 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	39
ART. 74 - CONTROLLI	39
ART. 75 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	40
ART. 76 - VIGILANZA E SANZIONI	40
ART. 77 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	40
<u>ALLEGATO A</u>	41
<u>LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI</u>	41
<u>ALLEGATO B</u>	42
<u>SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI RHO</u>	42

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Rho in tutte le fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali e, in particolare, secondo i programmi e/o piani provinciali.

Sono oggetto del presente Regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le modalità di raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale (ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, RAEE, ecc.);
- le modalità di raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le modalità di raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati;
- la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- le modalità di spazzamento e di lavaggio delle strade.

Art. 2 - Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale.

Tale attività è disciplinata dal presente Regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo, disciplinando il sistema di gestione dei rifiuti sul territorio e definendo controlli efficaci.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire economicamente al finanziamento del servizio, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La gestione del rifiuto deve, pertanto, essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- attivare percorsi per la limitazione della produzione dei rifiuti;

- mirare alla definizione di un sistema di filiera che porti al reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti.

Art. 3 - Definizioni varie

Nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed ai fini del presente Regolamento si definiscono:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

PRODUTTORE: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm) dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

COMPOST DI QUALITÀ: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo) dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

IMBALLAGGIO MULTIPLO O SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o

che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

PIATTAFORMA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA RACCOLTA: area attrezzata per il deposito preliminare (D 15) e/o la messa in riserva (R13) di particolari frazioni di rifiuti urbani.

RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;

RACCOLTA STRADALE: la raccolta effettuata mediante svuotamento di contenitori stabilmente posizionati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico;

RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, previo accordo con l'Ente gestore;

SERVIZIO DI IGIENE URBANA anche **SERVIZIO:** l'insieme delle attività volte a garantire un adeguato livello di pulizia della città, con operazioni di raccolta rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, pulizia del suolo e delle aree pubbliche o private ad uso pubblico;

SOCIETA' INCARICATA DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA: società iscritta all'Albo Gestori Ambientali a cui fa capo la gestione operativa della Piattaforma;

SPAZZAMENTO DELLE STRADE: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di stoccaggio, trattamento, riutilizzo, smaltimento.

SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

ORGANIZZAZIONE: l'insieme delle operazioni attivate dall'Amministrazione comunale e finalizzate alla gestione dei rifiuti.

Per quanto non specificato si rimanda al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e relativi allegati.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono pericolosi i rifiuti urbani indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla Parte quarta del D. Lgs. 03/04/2006, quindi gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi.

Tra i rifiuti urbani pericolosi i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

Sono pericolosi i rifiuti speciali indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla Parte quarta del D. Lgs. 03/04/2006.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

Competono in regime di privativa obbligatoriamente al Comune le attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione potrà essere effettuata anche in cooperazione con altri Enti locali, ricadenti nello stesso ambito territoriale, nelle forme e nei modi individuati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre di competenza del Comune:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e

- dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs n. 152/2006.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

Art. 6 - Area di espletamento del servizio pubblico

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è garantito su tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

Il Comune, per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini, predispone idonea cartografia, la quale verrà periodicamente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi ed ampliamenti del territorio urbano.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta tutti gli edifici dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

Art. 7 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti

Per poter usufruire del servizio, l'utente è tenuto al versamento di una tariffa che viene fissata dalla Amministrazione Comunale, sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della stessa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dei rifiuti per motivi sindacali o per impedimenti organizzativi non comporta l'esonero dalla tariffa, potrà invece essere considerata una riduzione tariffaria sussistendo le condizioni previste dal Regolamento per la Gestione della Tariffa.

La mancata fruizione del servizio, in quanto l'utente non intende usufruirne, non comporta l'annullamento della tariffa. Potrà essere valutata una riduzione, nel caso ne ricorrano le condizioni, sulla base del Regolamento per la Gestione della Tariffa.

Art. 8 - Riduzione

Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte, coinvolgendo le attività commerciali ed economiche presenti sul territorio comunale. Incentivi per la riduzione della tassa o tariffa potranno essere valutati dalla Amministrazione Comunale sulla base di un'effettiva riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e nel rispetto del Regolamento per la Gestione della Tariffa.

CAPITOLO II: NORME RELATIVE AI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani

Per tutti i rifiuti assimilati agli urbani, prodotti presso insediamenti siti nel Comune di Rho vige il diritto di privativa ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs 03/04/2006 nr 152 e successive modifiche ed integrazioni.

La raccolta dei rifiuti assimilati come definiti nell'Allegato A del presente Regolamento verrà effettuata con le modalità previste per le raccolte differenziate.

Altre considerazioni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani

a) I residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ad eccezione di quelli prodotti da:

- sale operatorie e sale parto;
- servizi di anatomia patologica;
- laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- servizi di nefrologie e dialisi;
- servizi di pronto soccorso;
- reparti di malattie infettive;
- ambulatori che effettuano interventi chirurgici.

b) I rifiuti inerti e di amianto

I rifiuti inerti, prodotti unicamente a livello domestico, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani. La produzione giornaliera massima conferibile per utente non deve superare 0,5 mc. Questi rifiuti dovranno essere conferiti presso la Piattaforma Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani nel rispetto delle modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito regolamento nonché dal Gestore del Servizio. I rifiuti inerti prodotti dalle Ditte impegnate nel settore dell'edilizia non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani. Non sono parimenti assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti contenenti amianto, fatti salvi eventuali accordi di programma elaborati a livello della Provincia territorialmente competente.

Esclusioni

Di norma non sono considerati quali rifiuti assimilati agli urbani tutti i rifiuti da imballaggio secondario e terziario raccolti alle utenze non domestiche.

Trova applicazione l'art. 221 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

CAPITOLO III: NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 10 – Principi generali di gestione

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti come **SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**.

L'utente deve conferire obbligatoriamente in modo differenziato tutti i rifiuti. Tale conferimento potrà avvenire nelle varie forme operative secondo il metodo delle RACCOLTE MONOMATERIALI e/o RACCOLTE MULTIMATERIALI.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

Il servizio di raccolta dei rifiuti si attua sul territorio comunale di Rho utilizzando il sistema domiciliare porta a porta mediante cassonetti e/o sacchi a perdere, e/o il sistema della raccolta stradale con l'impiego di contenitori posizionati sul suolo pubblico o su aree private ad uso pubblico, tutto per le varie frazioni dei rifiuti specificatamente indicate nei capitoli successivi.

Il sistema di raccolta domiciliare prevede, di norma, che i rifiuti conferiti negli appositi sacchi e/o contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale vengano esposti su suolo pubblico a cura degli utenti nel rispetto del calendario di servizio di cui al successivo art. 13.

L'utente deve mettere in atto tutte le cautele necessarie ad evitare che si verifichino dispersioni sul suolo di rifiuti.

E' fatto obbligo all'utente di utilizzare al meglio la capacità del sacco e/o del contenitore al fine di ottimizzarne l'impiego; il peso complessivo del singolo sacco non deve superare i 15 kg. (quindici chilogrammi).

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati).

E' vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che privata.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei residui conferiti nei sacchi o collocati negli appositi contenitori.

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, laddove sia necessario per specifici motivi di sicurezza viabilistica, gli utenti potranno conferire i rifiuti anche all'interno delle loro proprietà, purché i contenitori e/o i sacchi siano di facile accesso ai mezzi e al personale di servizio, in tale caso, la proprietà e/o l'Amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private, concordandone le modalità operative con l'Ufficio comunale competente e con il Gestore del Servizio.

Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi di raccolta, quali cancelli, catene, sbarre, ecc., i sacchi e/o i contenitori devono essere ubicati, a cura degli utenti, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità al vigente Codice della Strada e delle disposizioni impartite dal Comune stesso

Il Comune individua gli Amministratori di stabile quali soggetti attraverso cui:

- diffondere il contenuto del Regolamento nell'ambito del Condominio;

- contribuire nella diffusione capillare delle informazioni sul corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto differenziato e non;
- collaborare nella fase di verifica delle caratteristiche delle aree pertinenziali private, poste all'interno della proprietà, destinate ad accogliere i nuovi cassonetti, per individuare da subito le difficoltà oggettive;
- partecipare alla fase di valutazione dell'eventuale criticità, di concerto con gli organi competenti ad individuare la soluzione ottimale.

È fatto obbligo ai proprietari e agli Amministratori degli immobili di posizionare i contenitori per la raccolta rifiuti all'interno di aree private, al fine di consentire l'adozione dei citati sistemi integrati domiciliari di raccolta.

L'Amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni del Comune ai singoli condomini.

È obbligo per i nuovi edifici realizzare le aree interne destinate al posizionamento dei contenitori per rifiuti in prossimità dell'accesso carraio. Per gli edifici con oltre 20 unità abitative, tali aree dovranno avere una superficie minima pari a 10 mq pavimentata. Le aperture dovranno avere luce minima pari a 1,5 m.

In caso di impedimenti o mancanza di spazi interni all'edificio, utili alla realizzazione dell'area rifiuti, dovrà essere concordata apposita soluzione alternativa con il Comune o con il Gestore del Servizio.

Art. 11 - Competenze sull'organizzazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del Servizio, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'articolo precedente.

Pertanto l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gestore del Servizio provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, alla tipologia e alla densità apparente dei rifiuti stessi;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

Art. 12 - Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal Gestore del Servizio in volumetrie e caratteristiche idonee alle necessità nonché alla organizzazione del servizio.

I sacchi destinati al conferimento delle varie frazioni di rifiuto di norma devono essere reperiti a cura degli utenti.

Nell'ipotesi in cui i sacchi fossero forniti dal Gestore del Servizio, previa opportuna informazione, il conferimento dovrà avvenire obbligatoriamente con l'utilizzo di detti sacchi.

L'utilizzo dei contenitori e/o dei sacchi è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali impedendo molestie olfattive.

Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso gratuito.

Nel caso di furto, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Nel caso di danneggiamento doloso dei cassonetti, potrà essere richiesto il risarcimento del danno mediante le forme previste dalla legge.

Art. 13 – Zone di servizio

Ai fini dei diversi servizi di raccolta dei rifiuti, il territorio del Comune di Rho viene suddiviso in zone. Per ogni zona l'Amministrazione comunale stabilisce i giorni di raccolta per ogni materiale e provvede a darne comunicazione agli utenti tramite materiali informativi.

Sul sito Internet del Comune e/o del Gestore il Servizio è possibile visionare l'organizzazione completa dei servizi.

Gli utenti quindi hanno l'obbligo di seguire per i loro conferimenti di rifiuti il calendario predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale d'intesa con il Gestore del Servizio ed eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette a promuovere le corrette modalità di raccolta dei rifiuti, unitamente a tutte le altre informazioni utili all'armoniosa gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

I sacchi e/o i contenitori devono essere esposti sul marciapiede o strada prospiciente lo stesso stabile a cura delle rispettive proprietà o Amministrazioni condominiali in orari che consentano lo svolgimento del servizio riducendone al minimo la permanenza sul suolo pubblico. I sacchi e/o contenitori non devono comunque essere esposti prima delle ore 20.00 del giorno precedente il servizio.

La raccolta dei rifiuti e la vuotatura dei contenitori deve avvenire di norma entro le ore 10,00 e comunque non oltre le ore 12,00 salvo diversa disposizione. In caso di mancata effettuazione del servizio i sacchi e/o i contenitori devono essere rimossi dai luoghi di esposizione a cura degli utenti, salvo diversa disposizione degli organi competenti.

I rifiuti conferiti difformemente dal presente regolamento e/o dalle specifiche informative non saranno raccolti. In tale evenienza l'utente avrà l'obbligo di contattare il Comune e/o il Gestore il Servizio per le operazioni conseguenti.

Art. 14 - Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori e/o sacchi da parte degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse nei contenitori avendo cura che l'involucro protettivo del sacco eviti dispersioni o cattivi odori.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

Art. 15 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO IV: NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Art. 16 - Modalità della raccolta della frazione residua

La raccolta della frazione residua viene eseguita mediante i seguenti sistemi:

- sacchi a perdere trasparenti e semitrasparenti di norma da 100/120 l, o di volumetria diversa in caso di comprovata necessità previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o del Gestore del Servizio;
- cassonetti posti all'interno dei cortili o condomini, forniti dalla Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del Servizio

I sacchi sono forniti a cura dall'Amministrazione Comunale e/o del Gestore del Servizio ovvero sono reperiti a cura dell'utenza.

I rifiuti devono essere esposti ordinatamente sul marciapiede o strada prospiciente in corrispondenza del numero civico a cura dei rispettivi utenti o delle Amministrazioni condominiali in orari che consentano lo svolgimento del servizio riducendone al minimo la permanenza sul suolo pubblico, i rifiuti non devono comunque essere esposti prima delle ore 20.00 del giorno precedente il servizio. La raccolta dei rifiuti all'interno degli stabili condominiali è organizzata a cura degli Amministratori di condominio, sui quali grava l'espresso obbligo di utilizzare i sacchi in conformità alle previsioni del presente Regolamento e di esporre i rifiuti in un unico punto di raccolta.

L'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio possono autorizzare le utenze al conferimento dei rifiuti in più punti di raccolta.

Nel caso di fornitura dei sacchi da parte dell'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del Servizio, il conferimento avviene esclusivamente con l'utilizzo di detti sacchi.

In ogni caso non è ammessa l'esposizione di sacchi di caratteristiche e capacità diversa da quelle indicate.

Per gli stabili privi di Amministratore, la raccolta deve essere organizzata a cura dei condomini.

Per comprovate necessità, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o del Gestore del Servizio, sono attivabili modalità alternative di raccolta.

La raccolta inizia di norma alle ore 6,00 e termina entro le ore 13,00, salvo eventuali necessità.

Nel giorno previsto per la raccolta, così come stabilito all'art. 13 del presente Regolamento, i cassonetti o i sacchi a perdere, dovranno essere ubicati in punti di facile accesso ai mezzi di raccolta, considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltose manovre.

Il servizio è espletato con frequenza minima settimanale. Il servizio può essere sospeso nei seguenti giorni festivi: 1 e 6 Gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 e 8 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, 25 e 26 Dicembre.

In tal caso, ma anche per motivi di sciopero e/o cause di forza maggiore, le attività di recupero dei servizi si svolgono nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali variazioni per ragioni di servizio dovranno essere comunicate agli utenti interessati.

Art. 17 - Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani cimiteriali

Gli operatori cimiteriali devono provvedere a conferire i rifiuti nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento avendo cura di separare la frazione organica (quali fiori e materiale verde in genere) dalla "frazione residua da smaltire" (come carte, ceri, plastiche, ecc.) negli appositi cassonetti del servizio pubblico.

La raccolta dei rifiuti (con esclusione degli inerti) sarà effettuata con frequenza minima bisettimanale. La frequenza di questo servizio sarà adeguatamente intensificata in corrispondenza delle ricorrenze che comportano un incremento dei rifiuti, quali le ricorrenze della Commemorazione dei Defunti, di Pasqua, di Natale, ecc.

Art. 18 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico

E' vietato conferire unitamente alla frazione secca residua dei rifiuti urbani e assimilati:

- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti speciali non assimilati;
- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti speciali assimilati, per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate;
- rifiuti urbani per i quali sia stata istituita apposita raccolta differenziata;
- imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'art. 218 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli imballaggi secondari, come definiti dall'art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere conferiti al servizio pubblico solo nel rispetto delle modalità previste per la raccolta differenziata.

Art. 19 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti può essere effettuato esclusivamente da aziende iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti di cui al D.M. 406/98 e successive modifiche e integrazioni.

Il trasporto deve essere effettuato con idonei automezzi, conformi alle norme tecniche vigenti in materia, le cui caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.

Al sensi del comma 4 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste dal comma 1 dello stesso articolo 193 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (Obbligo del trasporto con formulario identificazione rifiuto).

Art. 20 - Smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico avviene, presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle

disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dei provvedimenti attuativi, del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, del Piano Provinciale e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 21 - Pesate dei rifiuti

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti assimilati, prima di essere avviati al recupero e allo smaltimento, devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o di trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata.

A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni di legge.

CAPITOLO V: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 22 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale (art. 222 D. Lgs. 152/2006), regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o di energia;
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio, l'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del Servizio definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, provvedendo a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio comunale.

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale ovvero dal Gestore del Servizio.

Art. 23 - Frazioni oggetto della raccolta differenziata sul territorio

Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata sul territorio e quindi i conferimenti separati:

ORGANICO

CARTA E CARTONE

VETRO

IMBALLAGGI IN PLASTICA/TETRAPAK/BANDA STAGNATA/LATTINE

PILE E BATTERIE

FARMACI

OLI VEGETALI

INDUMENTI SMESSI

RIFIUTI BIODEGRADABILI (Sfalci e potature)

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Il Comune, infine, ha la facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

Art. 24 - Raccolta della frazione organica

Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità, da soli o in miscela per un co-compostaggio. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme specifiche.

Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:

Utenze domestiche

La raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani viene effettuata con modalità di raccolta domiciliare; tutti i nuclei familiari residenti nelle zone interessate dal servizio avranno in dotazione contenitori di idonea volumetria.

E' fatto obbligo di utilizzare per il conferimento della frazione organica esclusivamente sacchi di tipo BIODEGRADABILE o COMPOSTABILE.

I contenitori dovranno essere posizionati all'interno delle aree private/condominiali, di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti, nel rispetto dei medesimi orari già indicati all'art. 16.

La frequenza minima di raccolta sarà di 2 raccolta alla settimana.

Utenze selezionate non domestiche

La raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani per le utenze selezionate quali ristoranti, mense, trattorie ecc. viene effettuata con modalità di raccolta domiciliare; tutte le utenze individuati sono dotati di contenitore/i idoneo/i. I contenitori sono posizionati nelle aree di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada.

La frequenza di raccolta minima è di sei volte alla settimana con orari che verranno comunicati ai rispettivi utenti.

Art. 25 - Raccolta della frazione verde

Il conferimento dei rifiuti compostabili costituiti da rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno, provenienti da operazioni NON PROFESSIONALI di sfalcio e/o di potatura, ivi compresi i tronchi e le ramaglie, dovranno essere conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Comunale.

Per ridottissime quantità è consentito utilizzare il contenitore dell'organico.

Art. 26 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone

Utenze domestiche

La raccolta differenziata della carta riciclabile, per come riconosciuta dai consorzi di filiera e dalla normativa vigente, avviene tramite raccolte domiciliari con cassonetti consegnati in comodato alle utenze, sacchi a perdere trasparenti e/o pacchi legati e ordinati, oltre che presso la Piattaforma Comunale.

I contenitori sono posizionati nelle aree private/condominiali di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre la carta e il cartone a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti, nel rispetto delle modalità e orari già indicati all'art. 16.

Gli utenti dovranno avere cura di ridurre il volume degli scatoloni ed evitare che all'interno vi siano altri rifiuti.

La frequenza minima di raccolta è di 1 raccolta a settimana.

Utenze selezionate

Per le utenze selezionate quali esercizi commerciali presenti nel centro cittadino e altre zone che potranno essere individuate dall'Amministrazione Comunale, il servizio di raccolta del cartone viene effettuato mediante raccolta domiciliare in orario successivo alla chiusura mattutina degli esercizi con esecuzione sei volte alla settimana esclusa la domenica. Gli utenti dovranno conferire esclusivamente cartoni in pacchi o scatole ordinati sul marciapiedi prospicienti l'esercizio stesso, secondo i tempi stabiliti da apposite determinazioni e/o comunicazioni dell'Ente e/o del Gestore il Servizio.

Art. 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

Utenze domestiche

La raccolta differenziata degli imballi in vetro per come riconosciuti dai consorzi di filiera e dalla normativa vigente, avviene mediante contenitori o campane stradali, oltre che presso la Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata.

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramiche, terrecotte, neon - queste tipologie di rifiuti possono essere conferite presso la Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata

Il cittadino all'atto del conferimento deve obbligatoriamente introdurre gli imballi nei contenitori previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi e quindi migliorare la qualità del rifiuto recuperato.

Il materiale è conferito sfuso nei contenitori.

La frequenza minima di svuotamento dei contenitori è di 1 volta alla settimana.

Utenze selezionate

Per le utenze selezionate quali esercizi pubblici, ristoranti, bar, mense ecc. il servizio di raccolta avverrà a domicilio tramite cassonetti consegnati in comodato agli utenti che manterranno gli stessi contenitori in aree private o condominiali ed esposti sul marciapiedi secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 16.

Il materiale è conferito sfuso nei contenitori. La frequenza minima di svuotamento dei contenitori è di 1 volta alla settimana.

Art. 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da plastica, tetrapak e contenitori in metallo

La raccolta differenziata degli imballaggi in Plastica - TetraPak - Contenitori in Metallo per come riconosciuti dai consorzi di filiera e dalla normativa vigente, avviene tramite raccolte domiciliari di cassonetti consegnati in comodato alle utenze e/o sacchi a perdere trasparenti, oltre che presso la Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata.

La raccolta di tali materiali può essere effettuata nelle modalità multimateriale (leggero o pesante) o monomateriale.

I contenitori sono posizionati nelle aree private/ condominiali di proprietà degli stabili; è cura delle utenze esporre il contenitore e/o sacchi a bordo strada nei giorni di raccolta stabiliti, nel rispetto delle modalità e orari già indicati all'art. 16.

Il cittadino, all'atto del conferimento, deve sfruttare il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio, svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo delle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.

Tutto il materiale deve essere obbligatoriamente introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi e quindi migliorare la qualità del rifiuto recuperato.

La frequenza di raccolta è di 1 volta a settimana.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti assimilati

Nelle zone industriali e nelle zone dove si ritiene necessario e conveniente ai fini del recupero dei materiali stessi per le qualità di rifiuti prodotti viene effettuata la raccolta dei rifiuti assimilati con sistema a domicilio con frequenza minima di una volta alla settimana.

Gli utenti della zona individuata devono esporre, in area posta appena all'interno dello spazio condominiale o privato dell'insediamento produttivo, tutti i materiali assimilati agli urbani e separando almeno le componenti di imballaggio in cartone.

I rifiuti dovranno essere presentati in: sacchi trasparenti, pacchi, scatole, pallets oppure in cassonetti/cassoni in convenzione con il Comune.

Il servizio viene effettuato per quantitativi non superiori al limite di assimilazione dei rifiuti previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi. Nel caso di produzione di quantità superiori a quelle di cui sopra l'insediamento può richiedere il posizionamento di cassone di dimensioni diverse con onere di noleggio e svuotamento a carico dell'utente. Nel servizio pubblico risulta compreso un passaggio settimanale per la vuotatura del cassonetto. I costi per servizi aggiuntivi/integrativi ai sopradetti, ove richiesti, rimangono a carico dell'utente.

I rifiuti assimilati possono essere conferiti anche nella Piattaforma comunale per la raccolta differenziata con le modalità e nelle quantità consentite dalla normativa in vigore. Nel caso di esigenze particolari è possibile la stipula di convenzioni per lo svolgimento delle diverse fasi del servizio.

Art. 30 - Raccolta dei rifiuti ingombranti

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (mobili, componenti di arredamento, ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere conferiti al normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- Piattaforma Comunale;

A domicilio e su appuntamento, per utenti che versano in comprovate condizioni di disagio il servizio viene reso gratuitamente fino a 2 prese all'anno.

Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

Per rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie si intendono: pile a bottone, pile stilo, pile rettangolari, batterie ed accumulatori per attrezzature elettroniche, batterie ed accumulatori per automobili.

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Comune. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato del servizio di raccolta.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97 e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del Servizio, mediante collocazione di contenitori presso i rivenditori e/o dislocati sul territorio e/o presso appositi contenitori ubicati nelle Piattaforme ecologiche comunali.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

E' severamente vietato conferire in altro modo tali rifiuti urbani pericolosi.

Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci, medicinali e siringhe

La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attualmente attiva in tutta l'area urbana cittadina con modalità di raccolta stradale tramite contenitori posizionati presso le farmacie cittadine e presso le piattaforme.

Il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.

Siringhe e relativi aghi dovranno essere conferiti direttamente dagli utenti presso le Piattaforme ecologiche comunali e depositati in apposito contenitore.

E' severamente vietato conferire in altro modo tali rifiuti urbani pericolosi.

Art. 33 - Raccolta degli oli/grassi vegetali ed animali presso luoghi di ristorazione collettiva

La raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva, viene eseguita su chiamata, tramite il ritiro dei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del Servizio agli esercizi pubblici quali mense, ristoranti ecc .

Per le utenze domestiche la raccolta avviene presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata ovvero mediante raccolta domiciliare, ove attiva.

E' severamente vietato smaltire tali rifiuti tramite il sistema fognario o sversandoli sul territorio.

Art. 34 - Frazioni oggetto della raccolta differenziata presso le Piattaforme ecologiche comunali

Il Comune dispone di aree attrezzate per la raccolta differenziata denominate piattaforme, presso le quali le utenze domestiche dovranno conferire i rifiuti raccolti in maniera differenziata, con le modalità e le indicazioni previste dall'apposito Capitolo VI. In via esemplificativa i rifiuti conferibili sono i seguenti:

Vetro

Metallo

Carta e cartone

Pneumatici fuori uso

Cartucce toner

Rifiuti ingombranti

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

Rifiuti biodegradabili (scarti vegetali)

Legno

Batterie al piombo

Pile e batterie

Vernici, inchiostri, adesivi e resine

Oli e grassi commestibili

Olio minerale

Farmaci scaduti

Frigoriferi e condizionatori (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi)

Tv e monitor (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, contenenti componenti pericolosi)

Lavatrici e lavastoviglie (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolose)

Piccoli elettrodomestici (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolose)

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Art. 35 - Modalità di pulizia ed igienizzazione delle attrezzature adibite alla raccolta differenziata e dei cassonetti

Il Comune può attivare un servizio pubblico di lavaggio ed igienizzazione dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, prevedendo un calendario periodico a seconda della tipologia di materiale conferito.

Nel caso che l'Amministrazione comunale non attivi l'operazione di cui al comma precedente, il lavaggio e la manutenzione dei contenitori dati in uso agli utenti è a carico degli stessi.

Art. 36 - Conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio

Il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti primari di imballaggio vengono effettuati in concomitanza con le altre frazioni merceologiche.

I cittadini effettuano il conferimento dei rifiuti da imballaggio con le stesse modalità già descritte per le raccolte differenziate, separandoli nelle varie tipologie merceologiche ed utilizzando i contenitori a disposizione.

Art. 37 - Rapporti con i Consorzi

Al fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale ovvero il Gestore del Servizio possono stipulare convenzioni con i Consorzi ed il CONAI di cui, rispettivamente, agli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38 - Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza

L'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, nonché gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali attività sono altresì volte a promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti.

CAPITOLO VI: NORME PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 39 - Tipologia di rifiuti conferibili

La Piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta differenziata è un'area pubblica nella quale conferire i rifiuti urbani che, per qualità e/o quantità e/o dimensioni, non possono essere prelevati durante lo svolgimento dei normali servizi operativi di raccolta domiciliare dei rifiuti sul territorio, anche al fine di incentivare la raccolta differenziata.

La Piattaforma può accogliere le tipologie di rifiuti, secondo quanto previsto nel rispettivo provvedimento autorizzativo rinvenibile sul sito istituzionale del Comune e del Gestore del Servizio.

Art. 40 – Provenienza dei rifiuti conferibili e soggetti utilizzatori della piattaforma

Possono essere conferiti alla piattaforma esclusivamente rifiuti provenienti da:

- Utenze domestiche residenti o proprietari di immobili residenziali nel Comune di Rho, per tutte le tipologie di rifiuti previste dall'autorizzazione della Piattaforma;
- Utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Rho, limitatamente alle tipologie di rifiuti assimilati agli urbani previste dall'autorizzazione della Piattaforma;

Possono avvalersi della Piattaforma esclusivamente:

- I cittadini residenti o proprietari di immobili residenziali nel Comune di Rho, in regola con l'iscrizione e i pagamenti della Tariffa di Igiene Ambientale, per proprio conto o tramite soggetti terzi privati debitamente delegati. Il conferimento delle utenze domestiche è a titolo gratuito;
- Le attività produttive aventi sede operativa nel Comune di Rho, in regola con l'iscrizione e i pagamenti della Tariffa di Igiene Ambientale. Gestore Alcuni conferimenti potranno essere a titolo oneroso anche previa sottoscrizione di apposita convenzione;

Art. 41 – Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti

Tutti gli utenti che si avvalgono della Piattaforma, devono attenersi scrupolosamente alle norme riportate sulla cartellonistica oltre alle indicazioni impartite dall'operatore di piattaforma.

Al fine di consentire il corretto funzionamento della Piattaforma, le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all'interno della stessa.

Utenze domestiche.

Le utenze domestiche sono tenute ad esibire un documento di identità per comprovare la residenza nel Comune di Rho e il Codice Cliente TIA, o, se fornito, sistema elettronico di identificazione (es. badge, CRS). In caso di conferimento di rifiuti urbani da parte di privati, soggetti terzi per conto di un'utenza domestica, dovrà essere consegnato l'apposito modello di delega compilato in ogni sua parte.

Utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi del servizio di conferimento rifiuti assimilati agli urbani presso la Piattaforma con una frequenza superiore a sei conferimenti per anno solare, dovranno stipulare apposita Convenzione con il Gestore.

Al momento del conferimento, le utenze non domestiche dovranno presentare:

- per i conferimenti inferiori a 30 kg l'apposito modulo;
- per i conferimenti superiori a 30 kg il Formulario di Identificazione Rifiuto così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

I conferimenti effettuati da parte delle utenze non domestiche verranno sottoposti a pesatura all'ingresso.

I rifiuti devono essere conferiti suddivisi per tipologie, separando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati ed è tassativamente vietato eseguire localmente cernite di qualsiasi tipo.

Conferimento Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Il Gestore si riserva la facoltà di aderire agli accordi previsti dalla normativa con il Centro di Coordinamento RAEE per il ricevimento dei RAEE provenienti dalla piccola e dalla grande distribuzione.

Art. 42 - Orari di apertura

I giorni e gli orari di apertura e modalità di accesso vengono stabiliti dall'Amministrazione Comunale; le informazioni relative alle eventuali variazioni vengono rese note attraverso i consueti strumenti di comunicazione.

Art. 43 - Condizioni operative: obblighi e divieti

E' vietato:

- scaricare e introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli a cui sono adibiti; asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite;
- occultare, all'interno di altri materiali, tipologie di rifiuti non ammesse dal presente Regolamento;
- abbandonare materiali e/o rifiuti al di fuori della Piattaforma e/o, all'interno dello stesso, al di fuori degli appositi contenitori;
- danneggiare, spostare o ribaltare i contenitori, accendere fuochi al loro interno, scrivere, verniciare e affiggere su di essi targhette adesive non autorizzate.

E' obbligatorio, per gli utenti:

- accedere alla Piattaforma esclusivamente per il conferimento dei rifiuti;
- accedere alla Piattaforma rispettando l'ordine di arrivo e attenersi alle indicazioni fornite dagli operatori di piattaforma;
- accedere ai singoli contenitori e ai luoghi di conferimento solo se autorizzati da parte del personale preposto alla gestione della Piattaforma;
- soffermarsi nella Piattaforma esclusivamente per il tempo necessario al conferimento.

Al momento dell'accesso in Piattaforma, il personale preposto, oltre alla verifica della modulistica, provvede ai controlli, richiedendo tra l'altro:

1) i dati anagrafici dei cittadini dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido che attesti la residenza e/o di altro sistema stabilito dall'Amministrazione comunale (tessere, badge, ecc.);

2) i dati anagrafici e fiscali delle attività produttive, dietro presentazione di idonea documentazione (modulistica, FIR) e/o di altro sistema stabilito dall'Amministrazione comunale (tessere, badge, ecc.);

3) di verificare la tipologia di rifiuto conferita ed il rispettivo quantitativo;

L'utente e/o il conferitore è responsabile dei danni derivanti dal conferimento errato dei propri rifiuti.

Art. 44 - Obblighi della società incaricata della gestione della Piattaforma

E' compito della società incaricata della gestione della Piattaforma sovrintendere alle norme contenute nel presente regolamento ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad aprire e chiudere la Piattaforma secondo quando stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
- a consentire l'accesso degli utenti alla Piattaforma, rispettando l'ordine di arrivo ed evitando circolazione e sosta di mezzi e personale non autorizzato;
- ad effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'accettazione e controllarne il corretto conferimento negli appositi contenitori;
- a fornire agli utenti tutte le indicazioni necessarie per assicurare un corretto conferimento negli appositi contenitori;
- a vigilare che nella Piattaforma non vengano effettuate operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti da personale non autorizzato;
- a registrare a mezzo di sistemi elettronici (badge e codici a barre) e/o manualmente su un apposito registro/sistema informatico i dati di cui all'art. 43;

- a predisporre apposita reportistica da consegnare al Gestore, con frequenze indicate dallo stesso, riportante i dati necessari alla elaborazione statistica ed ai fini amministrativi e di fatturazione;
- ad effettuare come stabilito dalle vigenti normative tutte le operazioni riguardanti la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti rispettando la tempistica prevista dalla norma;
- ad attenersi alla normativa vigente in materia comprese eventuali variazioni, modifiche ed integrazioni della stessa;
- a segnalare al Gestore ogni violazione del presente Regolamento;
- a segnalare al Gestore qualsiasi anomalia venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori e/o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze della Piattaforma, nel rispetto provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Milano;
- a segnalare al Gestore l'eventuale presenza di rifiuti abbandonati nelle immediate vicinanze della Piattaforma, per tipologia non conferibili nei contenitori presenti all'interno della stessa oppure ivi conferibili esclusivamente mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature;
- a vigilare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori presenti nell'area;
- a provvedere alla pulizia periodica ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della Piattaforma e nello specifico, la pulizia intorno ai contenitori ed ai container, incluse la guardiania e l'area coperta adibita a stoccaggio dei rifiuti pericolosi, con particolare attenzione al bacino di contenimento dei rifiuti liquidi;
- a provvedere all'organizzazione funzionale di tutti i conferimenti ammessi e dei trasporti;
- ad attenersi a tutte le disposizioni in materia di sicurezza stabilite dalla vigente normativa;
- ad espletare la totalità delle mansioni summenzionate con la diligenza prescritta dal Codice Civile.

Art. 45 - Obblighi del titolare dell'Autorizzazione

Il titolare dell'Autorizzazione è tenuto ad effettuare periodicamente i controlli sugli impianti in dotazione alla Piattaforma e su tutti gli elementi costituenti la stessa (es. pavimentazione, recinzione, cancelli, ecc.) e provvedere alla necessaria manutenzione.

Art. 46 – Obblighi del Gestore

Il Gestore è tenuto a vigilare sulla corretta attività svolta dalla Società incaricata e ad informare e supportare l'utenza in tutte le attività necessarie all'accesso in Piattaforma, anche attraverso l'apertura di uno sportello.

Art. 47 – Organi e personale di controllo

Il personale degli organi di controllo può accedere alla Piattaforma e sostare limitatamente al tempo necessario alle attività di controllo, previa identificazione e registrazione sul registro visite, annotando il nome e cognome, l'organo di appartenenza, la data, l'ora di ingresso e di uscita.

CAPITOLO VII: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 48 - Obblighi dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 49 - Divieto di miscelazione

È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

In deroga al divieto di cui al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del sopradetto Decreto qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2 D. Lgs 152/2006.

Art. 50 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni relative allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 51 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

Lo smaltimento dei rifiuti speciali compete al produttore degli stessi.

Il Comune può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali. Il conseguente onere è a carico del richiedente del servizio.

Art. 52 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

I resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione nonché le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10/09/1990, recante Regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere raccolti e trasportati all'interno di appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione sono consentiti in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione comunale all'interno dei cimiteri cittadini, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e di trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

CAPITOLO VIII: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

Art. 53 - Definizione degli altri servizi obbligatori

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale effettua i seguenti ulteriori servizi:

- spazzamento stradale manuale e meccanico;
- lavaggio stradale meccanico;
- pulizia, lavaggio e disinfezione dei wc pubblici;
- diserbo/sfalciatura delle superfici stradali pubbliche con pavimentazione permanente;
- svuotamento dei cestini portarifiuti stradali;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche nonché di aree private in caso di inadempimento del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno con recupero delle spese sostenute da parte del Comune;
- pulizia dei mercati e delle fiere occasionali;
- rimozione delle carogne animali e relativo smaltimento.

I servizi di cui sopra sono svolti dal Comune in una delle forme di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di istituire nuovi servizi definendo i medesimi all'atto istitutivo degli stessi; in tal caso detto atto integra e/o modifica il presente Regolamento, senza che vi sia la necessità di specifica integrazione e/o modifica del medesimo.

Art. 54 - Spazzamento stradale manuale e meccanico

Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, eccettuati i casi previsti all'art. 58, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

Le aree soggette a spazzamento sono individuate dal Comune, che di concerto con il Gestore del Servizio individua inoltre la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di ostruire con detriti le luci delle caditoie stradali.

Nell'organizzazione e nell'effettuazione del servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio provvede ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

Art. 55 - Lavaggio stradale meccanico

Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza d'intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e le caratteristiche del fondo stradale.

Art. 56 – Pulizia, lavaggio e disinfezione dei wc pubblici

Per il servizio di pulizia, lavaggio e disinfezione dei wc pubblici l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento nonché l'utilizzo delle più idonee attrezzature.

Art. 57 – Sfalcio e diserbo stradale

Il Comune effettua, congiuntamente al servizio di spazzamento, oppure con apposito servizio, la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e sui marciapiedi pubblici cittadini, eccettuati i casi di cui all'art. 68, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate. Nel caso di strade senza marciapiedi verrà effettuato lo sfalcio delle banchine per almeno 1 metro dal filo dell'asfalto stradale.

Art. 58 - Svuotamento dei cestini portarifiuti stradali

L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi.

E' vietato eseguire scritte sui cestini portarifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 59 – Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio

Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono a carico del produttore o detentore degli stessi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento nonché agli art. 255 e 256 del D. Lgs 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni.

In caso di mancata individuazione del responsabile dell'abbandono, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Comune.

Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 60 – Pulizia dei mercati e delle fiere occasionali

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini e nelle fiere occasionali autorizzate dall'Amministrazione Comunale devono assicurare forme di conferimento e di raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

Per la pulizia dei mercati, l'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del Servizio stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche ed agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

L'Amministrazione Comunale deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia ed all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite gli agenti di Polizia Locale incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e di controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti nonché di rispetto degli orari di occupazione dei singoli spazi dei mercati.

Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del Servizio.

Le disposizioni sopra riportate valgono anche per le fiere occasionali autorizzate dal Comune.

Art. 61– Rimozione delle carogne animali e relativo smaltimento

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione ed allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenute in aree pubbliche, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al comma 2 punto d) art. 184 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati bensì devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o in altri siti individuati dall'Amministrazione comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 62 – Servizi di raccolta rifiuti e/o spazzamento in occasione di manifestazioni pubbliche

Chiunque intenda organizzare manifestazioni pubbliche quali feste, sagre, fiere, corse, ecc. o manifestazioni culturali, sportive, ricreative nonché scioperi, comizi, cortei ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 7 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

In ogni evento autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.

Il Comune individuerà meccanismi di incentivazione rivolti agli organizzatori di manifestazioni che utilizzano per la somministrazione di alimenti, piatti e posate lavabili e riutilizzabili.

Art. 63 – Servizi di raccolta dei rifiuti e/o di spazzamento nelle aree di sosta temporanea

Nelle aree assegnate alla sosta temporanea, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti e/o di spazzamento le cui modalità di effettuazione sono definite di volta in volta in base alle necessità e tali da evitare problemi igienico sanitari.

Capitolo IX – OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 64 - Divieti

In tutto il territorio comunale è vietato:

- l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- l'esposizione di contenitori e/o sacchi lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Comune;
- l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- lo spostamento, danneggiamento dei contenitori stradali; l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- l'utilizzo di sacchi non trasparenti che impediscono la visione del contenuto;
- l'utilizzo di sacchi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del Servizio;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico (sigarette, bucce, lattine, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, chewing-gum, bottigliette, ecc.);
- l'abbandono di rifiuti ingombranti, macerie, rifiuti inerti su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con deiezioni animali;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche e dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

Art. 65 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chiunque effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate dall'attività, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 66 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi vari, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari, inserti dei quotidiani, ecc.), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I soggetti di cui al punto precedente le cui aree esterne possono risultare imbrattate da mozziconi di sigarette, devono munirsi di appositi cestini getta mozziconi.

Qualora l'Amministrazione Comunale ovvero dal Gestore del Servizio provveda alla fornitura dei suddetti cestini getta mozziconi, sarà obbligatorio l'utilizzo di quest'ultimi.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in cartone, vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Art. 67 - Pulizia delle aree e dei terreni

I proprietari, i locatari, i conduttori delle aree e dei terreni, qualunque sia la loro destinazione, devono conservare gli stessi costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati, da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

Art. 68 - Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico

La vegetazione sporgente dai muri di sostegno, dalle recinzioni e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e diserbo dello stesso, per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

In caso di inottemperanza degli obbligati, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, l'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire d'ufficio i predetti interventi, addebitando per intero i costi sostenuti a carico del proprietario e/o del titolare del diritto reale o personale di godimento.

Art. 69 - Disposizioni per i proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati, laddove previsti.

E' fatto obbligo ai conduttori di animali di cui sopra, di recare al seguito idonea attrezzatura, atta all'immediata rimozione e asporto delle deiezioni dal suolo pubblico ed a provvedere alla pulizia dell'area eventualmente sporcata.

Art. 70 - Sgombero neve

In caso di nevicata il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus, gli accessi alle stazioni ferroviarie, ecc.

E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Il Comune indicherà l'area in cui depositare la neve, in caso di grosse quantità.

In caso di inottemperanza degli obbligati, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, l'Amministrazione comunale provvederà a far eseguire d'ufficio i predetti interventi, addebitando per intero i costi sostenuti a carico del proprietario e/o del titolare del diritto reale o personale di godimento.

Art. 71- Divieto di abbandono dei rifiuti

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità anche se immessi in involucri protettivi sigillati, su spazi pubblici o privati di uso pubblico. I rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione comunale o conferiti ai servizi di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

E' altresì vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico dell'intero territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i fontanili, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

Art. 72 - Rimozione di rifiuti abusivamente scaricati e/o abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico e private

L'Amministrazione Comunale provvede per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, scaricati e/o abbandonati su aree pubbliche o di uso pubblico.

Il competente organo comunale, nel caso in cui sia stato identificato il responsabile dello scarico e/o abbandono di rifiuti sul territorio comunale provvede ad emettere specifica ordinanza per provvedere alla rimozione, allo smaltimento e ad eventuali operazioni di ripristino dell'area.

In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dello scarico e/o dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente alle operazioni sopradescritte.

Qualora si riscontri la presenza di rifiuti abusivamente scaricati e/o abbandonati su aree private, il competente organo comunale emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o il detentore dell'area a provvedere alla rimozione e allo smaltimento nonché, ove necessario, alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale). In caso di inadempienza, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta definite. In tal caso i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore dell'area.

In tutti i casi in cui si ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale su segnalazione dei competenti Enti (quali VVF, ASL, ARPA, ecc.), e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o il titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale può disporre l'esecuzione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza per rifiuti speciali e/o pericolosi e l'asportazione diretta per RU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata, con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore dell'area.

Capitolo X - NORME FINALI

Art. 73 - Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui all'art. 191 del D. Lgs 152/2006, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

Le ordinanze di cui all'art 191 D. Lgs 152/2006, indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze di cui all' possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Le ordinanze di cui al comma 1 dell'art 191 D. Lgs 152/2006 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 74 - Controlli

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, compete alla Provincia il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs 152/2006 in tema di procedure semplificate.

Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (Ccta) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 dell'art. 197 del D. Lgs 152/2006, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 del D. Lgs 152/2006 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

Art. 75 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli Scarichi nelle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia ambientale, di smaltimento dei rifiuti e di norme igienico-sanitarie.

Art. 76 – Vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza sul territorio comunale ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale nonché, dal soggetto Gestore del Servizio, dall'ASL, dall'ARPA e da altri Enti pubblici, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze nonché, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, da altri Enti preposti alla vigilanza. A tal fine possono essere assunte tutte le informazioni necessarie, possono essere eseguite ispezioni e rilievi ed ogni altra operazione, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Le violazioni al presente Regolamento sono punite dall'Amministrazione Comunale, ove non costituiscano reato e non siano disciplinate e/o sanzionate da ordinanze correlate, leggi, decreti o regolamenti di altra natura, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 21/07/2009 e ss.mm.ii. e dalla Ordinanza Sindacale n. 10 del 01/02/2000 e ss.mm.ii., che formano parte integrante del presente Regolamento. Sono fatti salvi i poteri sanzionatori attribuiti dalla legge all'ASL, all'ARPA ed agli altri Enti pubblici.

Art. 77 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione in Consiglio Comunale e sostituisce, annullandolo, il previgente regolamento del 03/05/2011.

ALLEGATO A

LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(di cui all'art. 9 del presente Regolamento: Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani)

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune
- materiali di legno
- vetro non da imballaggio
- manufatti di metallo, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- accessori per l'informatica compresi cartucce per stampanti e toner (art. 39, comma 1, L. 146/94)
- Oli e grassi commestibili

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI
PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI RHO

Tra

A.Se.R. SpA, di seguito anche Gestore, con sede legale in piazza Visconti n. 24 a Rho (MI) e sede operativa in Via Madonna, 63 a Rho (MI), P.IVA 04626760963, numero verde 800.756.346, fax 02 939989.70, email info@aserspa.net e sito internet www.aserspa.net, qui rappresentata dal Sig....., nato a il, munito dei necessari poteri,

e

....., di seguito anche Ditta,
avente propria sede in Rho, via n°
C.F./P.IVA, Codice Cliente T.I.A. n.
Telefono Fax email
in persona del proprio legale rappresentante
nato a il

premessi che

- Aser Spa, in qualità di soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Rho, gestisce la Piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, sita nel Comune di Rho in via San Bernardo e regolarmente autorizzata dalla Provincia di Milano con Autorizzazione dirigenziale n. 126/2009 del 24/03/2009;
- il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica comunale è disciplinato dalle disposizioni normative dettate in materia e dalla disciplina regolamentare comunale vigente e successive modificazioni;
- che la Ditta intende avvalersi della possibilità di effettuare conferimenti di rifiuti alla piattaforma ecologica;

Tanto premesso, con la sottoscrizione della presente scrittura:

1. La Ditta dichiara di volersi avvalere della possibilità di conferire alla piattaforma ecologica i rifiuti assimilati agli urbani, consapevole che per accedere al suddetto servizio dovrà versare al Gestore le somme elencate in tabella, che andranno a coprire tutti i costi di gestione, smaltimento e trasporto dei rifiuti conferiti;

ANNO 20XX

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CONFERIBILE	COSTO €/TON
Carta e cartone - CER 200101	
Vetro e alluminio - CER 150107	
Legno - CER 200138	
Metallo - CER 200140	
Pneumatici fuori uso - CER 160103	
Toner - CER 080318	
Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) - CER 200201	

2. La Ditta dichiara di essere a conoscenza delle modalità di accesso alla piattaforma ecologica, secondo quanto stabilito dalla disciplina regolamentare comunale vigente e successive modificazioni.

3. La Ditta si obbliga a che i conferimenti rispondano agli standard qualitativi CONAI e prende atto che, in caso contrario, il materiale non potrà essere conferito presso la Piattaforma.

4. La Ditta dichiara di essere a conoscenza di doversi munire di apposito formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti e di doverlo compilare ogni qualvolta la quantità trasportata superi i 30 kg o i 30 litri, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. In caso di trasporto rifiuti effettuato da terzi, nel formulario alla voce "Trasportatore" dovrà essere indicata nel campo "Numero Autorizzazione Albo" il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti, così come previsto all'art.212 comma 8 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. Copia dell'Autorizzazione dovrà essere fornita al Gestore. Inoltre la Ditta si dichiara a conoscenza delle sanzioni amministrative previste in caso di errata compilazione del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti e del relativo registro di carico e scarico, ai sensi dell'art.258 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006.

5. La Ditta prende atto che le informazioni relative alla corretta compilazione del FIR vengono fornite prima del primo conferimento dal Servizio Tecnico del Gestore.

6. La Ditta si dichiara a conoscenza del fatto che il Gestore si riserva di accettare le varie tipologie di rifiuti compatibilmente con le capacità di ricezione della piattaforma.

7. La Ditta prende atto che alla scadenza di ogni anno solare, il Gestore potrà aggiornare i costi della tabella per ogni tipologia di frazione assimilabile ai rifiuti solidi urbani, in base alle oscillazioni di mercato e si riserva il diritto di rinnovare o non rinnovare la convenzione. Nell'eventualità di un mancato rinnovo questa volontà verrà comunicata alla Ditta mediante raccomandata R.R.. Con la stessa modalità la Ditta comunicherà al Gestore la sua intenzione di cessare di avvalersi della convenzione. Le comunicazioni sopradette dovranno pervenire alle parti almeno un mese prima della scadenza della presente convenzione.

8. La Ditta prende atto che gli oneri fiscali di qualsiasi tipo e titolo relativi alla presente convenzione saranno a proprio carico.

9. La Ditta dà atto che la fatturazione sarà trimestrale posticipata con pagamento 30 gg. d.f.f.m. mediante bonifico bancario.

10. La Ditta prende atto che è facoltà del Gestore impedire l'accesso alla Piattaforma qualora essa non sia in regola con il pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale o con i pagamenti delle fatture dei servizi resi dal Gestore tramite scrittura privata.

11. La Ditta prende atto che il Gestore provvederà ad emettere un documento valido per l'accesso alla Piattaforma di Via San Bernardo per l'anno di sottoscrizione, da parte dei mezzi indicati nell'allegato A.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta.

Rho, li _____

Il Gestore
A.Se.R. SpA

(Timbro e firma)

La Ditta

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Legge di tutela della privacy), si prende atto che i dati personali dichiarati dalla Ditta verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle esigenze operative per l'erogazione del servizio. L'interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è A.Se.R. SpA

La Ditta
(Timbro e firma)

ALLEGATO A

Elenco dei mezzi che accederanno alla Piattaforma:

MARCA	MODELLO	TARGA